DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 5

Integrazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270

Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e' aggiunto il seguente: "Art. 10-bis (Norma transitoria). - 1. In sede di prima applicazione, i direttori di ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati ed assumono la qualifica di direttori generali. 2. Il consiglio di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano confermati fino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui al comma 7 dell'articolo 3.".

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	III — Disposizioni sugli istituti zooprofilattici sperimentali e altre disposizioni in materia veterinaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-5-integrazione-del-decreto-legislativo-30-giugno-1993-n-270/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it